

**Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.**

**Art. 15 ter**

*(Fondo per il contenimento rette)(1)(2)*

**1.** A partire dall'anno 2020, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3, è istituito un Fondo per il contenimento delle rette, destinato ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati ai sensi dell'articolo 20.

**2.** Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

**a)** conferimenti ordinari della Regione;

**b)** conferimenti dello Stato;

**c)** eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1.

**3.** Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1. I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto delle condizioni di marginalità dei territori caratterizzati da spopolamento, scarsa accessibilità ai servizi essenziali e limitate opportunità di sviluppo, come individuati dalla strategia regionale per le aree interne.

(5)

**3 bis.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi per il contenimento delle rette a carico delle famiglie. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

(3)

**3 ter.** In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico

delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fidejussioni bancarie o polizze assicurative.

(4)

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 50, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 10, L. R. 6/2020
- 3 Comma 3 bis aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 13/2020
- 4 Comma 3 ter aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 13/2020
- 5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 7, comma 10, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.